

VOTO PER CORRISPONDENZA DEI CITTADINI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO, OPZIONE PER IL VOTO

Gli italiani temporaneamente all'estero per almeno tre mesi, esclusivamente PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE, e i familiari con essi conviventi all'estero.

ATTENZIONE: l'elettore temporaneamente all'estero deve presentare apposita richiesta al Comune italiano di residenza ENTRO IL 7 MAGGIO per ricevere il plico elettorale.

In Italia si vota domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, gli elettori all'estero votano in anticipo, per corrispondenza. I plichi verranno spediti all'indirizzo di residenza entro il 21 MAGGIO.

ATTENZIONE: gli elettori che ENTRO IL 25 MAGGIO non abbiano ancora ricevuto il plico elettorale potranno contattare il proprio ufficio consolare per ottenere il DUPLICATO.

Come si vota?

Il voto avviene per corrispondenza. Le schede dovranno essere rispedite al consolato seguendo attentamente le indicazioni del foglio informativo presente nel plico elettorale ed utilizzando unicamente il materiale con esso fornito. Saranno trasmesse in Italia per lo scrutinio solamente le schede votate recapitate all'ufficio consolare di riferimento ENTRO E NON OLTRE le ore 16 locali di giovedì 5 GIUGNO.

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle prossime consultazioni referendarie (referendum abrogativi ex art.75 della Costituzione del 8 e 9 giugno 2025), nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza (art. 4-bis, comma 1, legge 27 dicembre 2001, n. 459), ricevendo il plico elettorale contenente le schede per il voto all'indirizzo di temporanea dimora all'estero.

Per esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, tali elettori dovranno far pervenire al Comune di PRADALUNGA un'apposita opzione entro il **07.05.2025**.

L'opzione (esercitabile tramite [il modulo allegato](#) o in carta libera) deve essere inviata al Comune italiano:

- per posta;
- posta elettronica anche non certificata;
- oppure fatta pervenire a mano, sempre al Comune, anche da persona diversa dall'interessato.

L'opzione, obbligatoriamente corredata di

- copia di documento d'identità valido dell'elettore,
- l'indirizzo postale estero completo cui va inviato il plico elettorale,
- l'indicazione dell'Ufficio consolare competente per territorio
- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al voto per corrispondenza ovvero di trovarsi – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – per un periodo di almeno tre mesi (nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni) in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni.

CATEGORIE DI CONNAZIONALI CHE POSSONO PRESENTARE RICHIESTA DI AMMISSIONE AL VOTO PER CORRISPONDENZA IN QUALITA' DI ELETTORI TEMPORANEI

1. i cittadini italiani residenti in Italia che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricadono le date dell'8 e 9 giugno 2025, in un Paese estero;

2. il personale delle Forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali (di cui all'art. 4-bis, comma 5, L. 459/2001);
3. il personale dello Stato in servizio all'estero (di cui all'art. 1, comma 9, L. 470/1988);
4. i familiari conviventi delle summenzionate tre categorie.
- 5.

Sono da intendersi equiparati ai connazionali di cui alla lettera a) anche quegli elettori iscritti all'AIRE temporaneamente dimoranti in UNA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE diversa da quella di residenza. Anche questi elettori presenteranno l'opzione esclusivamente al Comune di iscrizione elettorale:

L'opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

È possibile la revoca dell'opzione presentata secondo le modalità di cui sopra entro lo stesso termine del 7 maggio 2025.